

LORENZO DE ANGELIS *

Quale “modernizzazione” per il diritto contabile italiano?

SOMMARIO: 1. Il recepimento degli *IAS/IFRS*. – 2. Le direttive di modernizzazione contabile. – 3. La legge delega. – 4. Il progetto di revisione del codice civile. – 5. Alcune anticipazioni dovute all'emergenza. – 6. Le prospettive future a livello comunitario. – 7. Il contributo italiano alla “modernizzazione” contabile.

1. *Il recepimento degli IAS/IFRS*

Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, all'art. 2, ha introdotto – com'è noto – nel nostro ordinamento l'obbligo per determinate categorie di imprese (società quotate, banche, intermediari finanziari, etc.) di redigere i loro bilanci, pur con una diversa scansione temporale della *first-time adoption* (art. 3), secondo i principi contabili internazionali emanati dallo *I.A.S.B. (International Accounting Standard Board)* ed omologati dall'Unione Europea¹.

A differenza di altri Stati membri (quali la Francia e la Germania, che – adeguandosi per quanto strettamente necessario al disposto dell'art. 4 del regolamento comunitario 19 luglio 2002, n. 1606 – hanno circoscritto

* *Il presente scritto è destinato agli Studi in onore di Umberto Belviso.*

¹ Sull'*iter* che ha condotto all'introduzione degli *IAS/IFRS* in Italia mi permetto rinviare a L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d'esercizio. Il criterio del costo*, Milano, 2007, p. 308 ss.; ID., *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2008, p. 53 ss.

l'obbligo di adozione degli *IAS/IFRS* all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali esclusivamente alla redazione del bilancio consolidato delle sole società quotate o che abbiano richiesto l'ammissione alla quotazione), l'Italia ha voluto tenere un alto profilo, imponendo – con una scelta indubbiamente coraggiosa, se non addirittura audace – tale prescrizione per la redazione sia dei bilanci d'esercizio sia dei bilanci consolidati delle suddette categorie di imprese². La prima e più immediata conseguenza di ciò è stata che, oggi, la maggior parte delle imprese e delle società italiane redige i propri bilanci – d'esercizio e, se tenute, consolidato – secondo le norme del codice civile ed i principi contabili nazionali, statuiti dapprima dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e quindi dall'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.), mentre un novero decisamente minore di società, che però sono le più importanti in termini economici e dimensionali, ha ormai abbandonato queste norme e questi principi per assumere *ope legis* gli *IAS/IFRS*. Con l'effetto, che direttamente ne discende, che fra i bilanci predisposti dalle une e dalle altre – ispirati a principi di redazione e soprattutto a criteri di valutazione profondamente diversi tra loro – non v'è più possibilità di operare alcuna apprezzabile comparazione. Con l'introduzione dell'obbligo di adozione degli *IAS/IFRS* per un novero non trascurabile di importanti società italiane è venuto meno, in sostanza, il postulato della comparabilità dei bilanci di imprese diverse operanti su uno stesso mercato, che aveva fortemente caratterizzato la IV e la VII direttiva³.

Il recepimento dei principi contabili internazionali, va detto, è avvenuto in maniera spuria, “all'italiana” per così dire, giacché il nostro legislatore – allertato da più parti sui rischi che avrebbero potuto derivare dalla tassabilità e

² Eccezion fatta per le imprese assicuratrici non emittenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, le quali continuano a redigere il bilancio d'esercizio secondo le norme civilistiche, essendo tenute all'adozione dei principi contabili internazionali solo per la redazione del bilancio consolidato (v. art. 3, co. 1, ed art. 4, co. 3, del riferito d.lgs. n. 38/2005).

³ Cfr. ancora L. DE ANGELIS, (nota 1), rispettivamente pp. 323 ss. e 66 ss.

dalla libera distribuibilità dei plusvalori emergenti dalla valutazione dei beni iscritti nei bilanci delle imprese obbligate all'adozione di tali principi, senza peraltro tradursi in plusvalenze effettivamente realizzate (in primo luogo, quelli derivanti dall'applicazione del criterio del *fair value*) – ha impedito che la maggior parte di tali plusvalori concorresse sia alla formazione della base imponibile fiscalmente sia alla determinazione dell'utile distribuibile, come invece avviene laddove questi principi costituiscono tradizionalmente il complesso delle regole da osservare per la tenuta della contabilità delle imprese e per la formazione dei loro bilanci: e ciò ha fatto prevedendone la neutralizzazione con apposite riserve in sospensione d'imposta e indisponibili per la ripartizione di dividendi. Queste eccezioni rispetto al regime “puro” degli *IAS/IFRS* sono state sancite dal legislatore italiano essenzialmente per non autorizzare deroghe a norme imperative saldamente radicate nel nostro ordinamento giuridico, quali quelle dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 2, c.c. secondo cui “*si possono indicare [in bilancio] esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio*” e dell'art. 2433, co. 2, c.c. a mente del quale “*non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti*”⁴.

⁴ *Ibidem*, pp. 341 ss. e 78 ss. Alcune sporadiche deroghe a questi precetti erano peraltro già state introdotte sia dalla riforma del diritto societario operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con riguardo alle imposte differite attive (artt. 2424 e 2425 c.c.) sia dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, sui bilanci delle banche ove, all'art. 15, co., 1, n. 1, è espressamente stabilito: “*Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto*”. Sulla casistica delle plusvalenze non realizzate suscettibili di influenzare il conto economico nel sistema degli *IAS/IFRS* – per le quali il d.lgs. n. 38/2005 ha tuttavia previsto un trattamento contabile differenziato – cfr. M. BUSSOLETTI, *L'influenza degli IAS/IFRS su determinazione degli utili e impiego delle riserve*, in AA.VV., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007 (ove sono stati raccolti gli atti dell'omonimo seminario svoltosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006 per iniziativa dell'A.B.I. e di questa *Rivista*), p. 153 ss., il quale ha evidenziato l'“imperfetto adeguamento agli IAS” del decreto delegato sul punto (spec. p. 161); e ciò sulla scia della critica rivolta, *in parte qua*, al medesimo decreto delegato da G.E. COLOMBO nella *Relazione introduttiva* al menzionato seminario – *ivi*, p. 7 ss., spec. p. 14 – secondo cui “il vigente divieto di far emergere dal bilancio utili non realizzati (art. 2423-bis, n. 2, c.c.) risulta incompatibile con la valutazione al *fair value*, ammessa ... per molti elementi dell'attivo”. A questa obiezione, certamente fondata, non si può tuttavia omettere di contrapporre un'altra, non meno rilevante, in virtù della quale principi fondamentali del nostro ordinamento civilistico, come sono quelli enunciati dagli artt. 2423-bis e 2433, richiamati nel testo, non possono venire stravolti per implicito a seguito della transizione da un assetto di regole contabili a un altro e necessitano, per poter essere abrogati od

2. *Le direttive di modernizzazione contabile*

Già in precedenza, tuttavia, la U.E., preso atto che in un gran numero di Paesi europei ed extraeuropei gli *IAS/IFRS* erano stati ormai sussunti *tout court* per la predisposizione dei bilanci delle imprese ivi localizzate, aveva raccomandato agli Stati membri di orientare le rispettive legislazioni interne ai principi contabili internazionali⁵. Ciò aveva fatto, soprattutto, con le c.d. direttive di modernizzazione contabile⁶: la n. 65 del 27 settembre 2001 e la n. 51 del 18 giugno 2003.

La direttiva n. 65/2001 – con cui è stato demandato agli Stati membri di autorizzare o di imporre alle società, o a particolari categorie di esse, la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, compresi i derivati – ha riconosciuto che “*i più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l’abbandono del modello del costo storico a favore*

anche modificati in modo radicale, di un’espressa disposizione in tal senso; con la conseguenza che la permanenza in vigore di tali principi nella loro attuale formulazione non avrebbe permesso – né permetterebbe – di sussumere *tels quels* gli *IAS/IFRS*, consentendone tutt’al più il recepimento con dei temperamenti idonei a renderli compatibili con i principi fondamentali anzidetti, quali sono appunto quelli – sopra riferiti – contenuti nel d.lgs. n. 38/2005.

⁵ In effetti, la preoccupazione più pressante dello *I.A.S.B.* – e con esso della Commissione Europea – non è più, quanto meno allo stato attuale, quella di traghettare le tradizionali discipline nazionali dei Paesi europei “non *IAS*” verso gli *IAS/IFRS*, bensì quella di pervenire, in tempi ragionevolmente brevi, a un’armonizzazione globale fra questi principi e gli *U.S. GAAP*, con ciò realizzando, in concreto, l’unificazione delle regole di formazione dei bilanci a livello *worldwide*.

⁶ Su cui rinvio ad AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, (nota 4), ove in particolare si segnalano – oltre alla già riferita *Relazione introduttiva* di G.E. COLOMBO – i contributi di G. SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali*, p. 29 ss.; G. SABATINI, *Il recepimento degli IAS in Italia*, p. 73 ss.; M. TEZZON, *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, p. 85 ss.; e S. FORTUNATO, *Dal costo storico al “fair value”: al di là della rivoluzione contabile*, p. 345; nonché al precedente articolo dello studioso da ultimo citato, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in *Società*, 2006, p. 1070 ss.

del modello di contabilizzazione del valore equo⁷ (7° considerando); ha affermato che la U.E. deve *“adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale”* (8° considerando); ed ha ammesso che *“per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le direttive”* contabili comunitarie *“è necessario modificare tali direttive”* (9° considerando)⁸.

E' soprattutto la direttiva n. 51/2003, tuttavia, che ha corroborato il processo di modernizzazione ormai in atto attraverso un percorso logico che, muovendo dalla considerazione che *“è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità”* (5° considerando), ha formulato l'auspicio che *“ai fini dell'adozione degli IAS”* la IV e la VII direttiva, opportunamente modificate, *“rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale”* (6° considerando) ed è pervenuta alla conclusione che *“gli Stati membri dovrebbero poter permettere o prescrivere l'applicazione delle valutazioni e del valore equo conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dallo I.A.S.B.”* (8° considerando): con ciò dischiudendo gli assetti delle discipline contabili ispirate alle menzionate direttive comunitarie

⁷ Tengo ad esprimere, anche in questa sede, il mio pieno dissenso per la traduzione “maccheronica” di *fair value* con “valore equo”, che ha ormai pervaso anche i nostri testi legislativi. L'espressione “valore equo”, riferita a beni aziendali o ad altre attività patrimoniali, nel linguaggio tecnico dei bilanci non significa nulla di preciso ed appare, tutt'al più, come un'infelice locuzione sinonimica delle più appropriate “valore effettivo” o “valore corrente” (che pure hanno sfumature diverse tra loro). L'aggettivo “*fair*” si presta, in italiano, a una molteplicità di accezioni: nessuno, ad esempio, avrebbe mai pensato di rendere la “*true and fair view*” con “rappresentazione veritiera ed equa”, né tradurrebbe “*my fair lady*” con “mia equa signora”. In mancanza di una versione soddisfacente nella lingua di destinazione, tanto varrebbe allora mantenere l'espressione in quella originaria, che in definitiva integra un concetto per nulla controverso!

⁸ Il riferimento è fatto essenzialmente alla IV direttiva (n. 78/660/CEE), alla VII direttiva (n. 83/349/CEE) e a quella disciplinante i bilanci delle banche e di altre istituzioni finanziarie (n. 86/635/CEE).

al recepimento di regole peculiari dei principi contabili internazionali, in sostituzione di quelle che attualmente le contraddistinguono⁹.

Il legislatore italiano non è stato estremamente sollecito nel dare piena attuazione alle disposizioni delle direttive “di modernizzazione”. Invero, con il d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, è stata parzialmente attuata la direttiva n. 65/2001, limitatamente alla previsione delle ulteriori informazioni da rendere nella nota integrativa circa gli strumenti finanziari allocati nell’attivo patrimoniale (in particolare, circa il loro *fair value* e i motivi per i quali vengano eventualmente mantenuti iscritti ad un valore superiore a questo: v. l’art. 2427-bis c.c., introdotto dall’art. 1, co. 1, di tale decreto)¹⁰ e delle indicazioni da fornire nella relazione sulla gestione circa gli obiettivi e le politiche della società mirate a fronteggiare i rischi finanziari¹¹, nonché all’esposizione della stessa ai rischi di prezzo, di credito,

⁹ P. PISONI - D. BUSSO, *L’Unione europea indica gli Ias da utilizzare nei bilanci 2005*, in *Fisco*, 2003, fasc. 1, p. 6213 ss.

¹⁰ P. PISONI - D. BUSSO, *Fair value e nota integrativa. Il recepimento della Direttiva n. 2001/65/CE*, in *Fisco*, 2004, fasc. 1, p. 4774 ss. Sulla prima applicazione del decreto legislativo in parola cfr. F. DABBENE, *Derivati al fair value nei bilanci di tutte le aziende*, in *Il Sole - 24 Ore*, 4 dicembre 2005, p. 20; E. ROCCA, *Strumenti finanziari, largo al fair value*, *ivi*, 5 dicembre 2005, p. 30; cui adde il *Principio contabile n. 3* dell’O.I.C. del marzo 2006 relativo alle informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sul quale v. i commenti di F. ROSCINI VITALI, *Nella nota integrativa i derivati al “fair value”*, in *Il Sole - 24 Ore*, 1° dicembre 2005, p. 22; di S. SCETTRI - G. STRAMPELLI, *Il disposto dell’art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, Milano, 2006, p. 567 ss.; e il documento della Commissione per i principi contabili dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri del febbraio 2005 relativo alle informazioni sul *fair value* degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari in *Il Sole - 24 Ore*, 7 aprile 2005, p. 20 s. In generale, sull’argomento, cfr. altresì E. GRANATA, *L’applicazione degli IAS/IFRS alle banche*, in AA.VV., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, (nota 4), p. 125 ss.

¹¹ In base all’*IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures*, dell’agosto 2005, riveduto nel dicembre dello stesso anno (che costituisce la logica prosecuzione dello *IAS 32, Financial Instruments: Presentation*), §§ 36-42, i rischi finanziari si articolano in rischio di credito (*credit risk*), rischio di liquidità (*liquidity risk*) e rischio di mercato (*market risk*); quest’ultimo comprende i rischi di valuta (*currency risk*), di tasso d’interesse (*interest rate risk*) – il quale a sua volta può incombere sia sul *fair value* (*fair value interest rate risk*) sia sui flussi finanziari (*cash flow interest rate risk*) – e di prezzo (*price risk*). Cfr., in argomento: il *Principio contabile n. 3* dell’O.I.C. del marzo 2006, (nota 10), § 7; ed ancora la *Guida operativa n. 2* dello stesso Organismo dell’aprile 2007

di liquidità e di variazione dei flussi finanziari in dipendenza del possesso o dell'uso degli strumenti in questione (v. l'art. 2428, n. 6-bis, c.c., parimenti introdotto dall'art. 3, co. 1, del decreto anzidetto)¹²; ma non è stata affatto affrontata la ben più delicata materia dei criteri di valutazione in base ai quali i prodotti del mercato finanziario – o strumenti finanziari che dir si voglia – debbano venire iscritti in bilancio¹³.

Attuazione soltanto parziale ha pure ricevuto la direttiva n. 51/2003, dalla quale il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, entrato in vigore il 12 aprile successivo, ha tratto le informazioni integrative di cui ha disposto l'inserimento nella relazione sulla gestione¹⁴ e nella relazione del collegio sindacale¹⁵ (con

sull'informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, § 13.2.6.

¹² F. e L. DEZZANI, *La relazione sulla gestione. La gestione dei "rischi finanziari"*, in *Fisco*, 2006, fasc. 1, p. 2856 ss.; G. BIANCHI, voce "Risk management" nel *Digesto delle discipline privatistiche*, IV ediz., Sez. commerciale, Aggiornamento, Torino, 2007, p. 743 ss.; e, per quanto in particolare concerne il settore creditizio, v. F. ARNABOLDI - F. SAITA, *Le implicazioni degli IAS/IFRS per il credit risk management nelle banche*, in AA.VV., *IAS/IFRS e imprese bancarie*, Roma, 2005, p. 87 ss.

¹³ Di applicazione "minimale" della direttiva da parte dell'Italia ha parlato anche M. VENUTI, *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Milano, 2006, p. 398, il quale ha puntualizzato come il relativo recepimento abbia riguardato unicamente le disposizioni inderogabili della stessa.

¹⁴ Su cui cfr. i documenti di studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili intitolati rispettivamente *La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007*, approvato il 14 gennaio 2009, e *La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007. Informativa sull'ambiente e sul personale*, approvato l'11 marzo 2009, entrambi reperibili nel sito internet <www.cndcec.it>; cui adde O.I.C., *Guida operativa n. 2 sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali*, Milano, aprile 2007. Ed inoltre P. BALZARINI, *Attuata la direttiva n. 2003/51 sul bilancio di esercizio*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 655 ss.; G. VERNA, *Novità in tema di bilancio e delle relazioni che lo corredano*, in *Società*, 2007, p. 265 ss.; C. SOTTORIVA, *L'attuazione della direttiva 2003/51/CE con il d.lgs. n. 32/2007*, *ivi*, 2007, p. 657 ss.; R. BAUER, *La nuova relazione sulla gestione e la relazione di revisione estesa ai sindaci alla luce del d.lgs. n. 32/2007*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2007, p. 181 ss.; L. BENVENUTO, *La relazione di revisione e la relazione di gestione in attuazione della normativa U.E.*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 1455 ss.; P. BUTTURINI, *La relazione sulla gestione e la relazione di revisione dopo il d.lgs. 32/07*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, p. 1287 ss.; S. LATORRACA - G. ODETTO - R. RANALLI, *Relazione sulla gestione: novità del d.lgs. n. 32/2007*, in *Fisco*, 2008, fasc. 2, p. 6025 ss. Un più ampio novero di informazioni da inserire nella relazione sulla gestione era stato prescritto per gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati dalla CONSOB con la comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

conseguente modificazione degli artt. 2428 e 2429 c.c.), nonché i contenuti della relazione di revisione¹⁶ (v. art. 2409-ter, co. 2, c.c.): e ciò con riferimento sia al bilancio d'esercizio sia al bilancio consolidato. Tale decreto legislativo ha altresì ridisegnato, fra l'altro, l'area di consolidamento, eliminando – in linea con la prassi instauratasi nel sistema dei principi contabili internazionali – la causa di esclusione dall'obbligo di inserire nel bilancio consolidato i conti delle “*imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini*” della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate, con conseguente abrogazione dell'art. 28, co. 1, e dell'art. 36, co. 1, del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Ma – a parte queste innovazioni, per quanto non ininfluenti sotto il profilo della funzione informativa dei bilanci e dei documenti esplicativi ad essi correlati – nessun seguito il decreto medesimo ha dato alle prescrizioni più qualificanti della direttiva, quali segnatamente quelle relative alla chiara ed inequivoca enunciazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 1.2), o all'articolazione dello schema dello stato patrimoniale improntato alla distinzione tra partite correnti e non correnti (art. 1.6), o all'ammissibilità della rivalutazione delle immobilizzazioni (art. 1.10), od

¹⁵ C. SOTTORIVA, (nota 14). Anche questa disciplina era stata preceduta da quella dettata dalla CONSOB per le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani con la comunicazione n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001 sui contenuti della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del codice civile e n. 153, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (anche con riferimento alla pregressa comunicazione n. DAC/RM/970011574 del 20 febbraio 1997).

¹⁶ Su cui v. Luc. DE ANGELIS, *Relazione dei sindaci-revisori al bilancio. Il nuovo art. 2409-ter del codice civile*, in *Fisco*, 2007, fasc. 2, p. 6045 ss.; nonché gli scritti in precedenza citati di P. BALZARINI, R. BAUER, L. BENVENUTO, P. BUTTURINI, S. LATORRACA - G. ODETTO - R. RANALLI, C. SOTTORIVA e G. VERNA, (nota 14).

Per quanto in particolare concerne l'obbligo posto al soggetto incaricato del controllo contabile dal novellato art. 2409-ter, co. 2, lett. e), c.c., cfr. i Principi di revisione n. 001, *Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*, statuito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 12 febbraio 2009, e n. 002, *Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile*, statuito dal medesimo Consiglio nazionale il 16 aprile 2009, entrambi reperibili nel sito <www.cndcec.it>, Area istituzionale, alla sezione “Principi di revisione”.

ancora alla liceità della valutazione al *fair value* di determinate categorie di attività, diverse dagli strumenti finanziari, in via sostitutiva rispetto al criterio del costo (art. 1.12).

3. *La legge delega*

Per giungere invece all'avvio del processo di recepimento delle disposizioni maggiormente qualificanti della direttiva in questione si è reso necessario attendere l'emanazione della l. 25 febbraio 2008, n. 34 (c.d. legge comunitaria per il 2007), entrata in vigore il 21 marzo successivo, il cui art. 25 ha dettato la delega per la completa attuazione della stessa. Ai sensi di tale norma, *“il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore”* della suddetta legge (ossia entro il 22 settembre 2009) *“uno o più decreti legislativi”* preordinati ai seguenti obiettivi:

- a) *“modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive”* di modernizzazione;
- b) adozione e disciplina del prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto e del rendiconto finanziario;
- c) presentazione dello stato patrimoniale secondo uno schema a partite correnti e non correnti e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico;
- d) *“modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati”*;
- e) estensione della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata anche per le piccole e medie imprese individuate dall'art. 27 della IV direttiva;
- f) *“coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile”*;

g) adeguamento del t.u.i.r. al fine di rendere fiscalmente neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS¹⁷.

4. *Il progetto di revisione del codice civile*

L'emanazione della legge delega testè riferita non ha colto di sorpresa i *milieux* rappresentativi dei ceti imprenditoriali e professionali aventi competenza in materia contabile, che anzi ne erano da tempo in attesa. L'O.I.C., infatti, già dal 2006 aveva predisposto un progetto organico di

¹⁷ Come già l'art. 25, co. 2, della l. 31 ottobre 2006, n. 306, che aveva fissato la delega per il recepimento dei principi contabili internazionali, poi attuata dal d.lgs. n. 38/2005, anche l'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che dall'esercizio delle deleghe ivi contemplate “*non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato*”. Sul significato che verrà attribuito a questa enunciazione in sede di elaborazione del decreto delegato è difficile azzardare previsioni. Tuttavia, se un precedente può trarsi dalla norma dell'art. 11 del menzionato d.lgs. n. 38/2005 [su cui nuovamente mi permetto rinviare alla mia monografia *La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d'esercizio. Il criterio del costo*, (nota 1), pp. 322 e 338] non sembra incongruo supporre che con questa formulazione si siano volute lasciare le mani libere al legislatore delegato per eventualmente consentire alle imprese che pur saranno tenute a redigere i propri bilanci secondo le nuove regole di impostare i propri rapporti tributari secondo la medesima disciplina vigente anteriormente all'emanazione di queste, come è appunto avvenuto in occasione della transizione agli IAS/IFRS di quelle imprese e società a ciò obbligate dal ricordato decreto legislativo (*ibidem*, p. 369 ss.). In materia cfr., *ex plurimis*, C. SACCHETTO, *L'armonizzazione comunitaria della base imponibile della imposta sul reddito delle società e l'applicazione degli IAS*, in AA.VV., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, (nota 4), p. 305 ss., spec. p. 317 ss.; L. ZACCARIA, *La fiscalità tra passato e futuro: gli IAS/IFRS quale fattore chiave della competitività*, *ivi*, p. 323 ss.; e G. ZIZZO, *L'Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rass. trib.*, 2008, p. 316 ss.

Per una prospettazione evolutiva del regime fiscale delle società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i suddetti principi contabili dopo l'emanazione della legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) – che all'art. 1, co. 58, lett. a), ha modificato tale impostazione, stabilendo che per i soggetti passivi dell'IRES debbano applicarsi i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai medesimi principi, “*anche in deroga alle successive disposizioni del t.u.i.r.*” – v. C. ATTARDI, *La bozza del regolamento attuativo in materia di Ias*, in *Fisco*, 2008, fasc. 2, p. 7587 ss.; E. FUSA, *Principi contabili internazionali e fiscalità. I chiarimenti non risolvono le perplessità*, *ivi*, 2009, fasc. 1, p. 29 ss.; e, dopo l'emanazione del decreto di attuazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 1° aprile 2009, n. 48 (*Regolamento recante “Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”*), cfr. altresì *Le disposizioni fiscali di attuazione dei Principi IAS* a cura di Diamint.com, pubblicato il 29 maggio 2009 e consultabile nel sito internet <<https://www.diamint.com>>.

restatement della disciplina giuridica del bilancio concernente una profonda revisione di un vasto novero di norme del codice civile (che abbracciano gli artt. dal 2357-*ter* al 2504-*bis*, con particolare attenzione per gli artt. 2423-2429) al fine di adeguarne i contenuti specialmente alle disposizioni della direttiva n. 51/2003 e, quindi, alle regole sancite dai principi contabili internazionali di cui questa ha favorito l'assunzione¹⁸: progetto rivisitato alla luce della riferita legge delega e licenziato nella sua attuale versione¹⁹ – suscettibile beninteso di ulteriori affinamenti, di discussione e di confronto – dal consiglio di gestione dell'Organismo nella seduta del 6 maggio 2008 per la trasmissione e il successivo esame del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto il titolo “*Ipotesi di attuazione delle direttive U.E. 2001/65, 2003/51 e 2006/46, con modifiche al codice civile*”.

Tra le previsioni salienti di tale progetto rientrano, in estrema sintesi, quelle secondo cui le imprese e le società le quali non applichino gli *IAS/IFRS*²⁰ debbano in ogni caso curare la predisposizione di un nuovo schema di stato patrimoniale a partite non correnti e correnti (cfr. la bozza di modifica dell'art. 2424) integrato, a cagione della sua maggiore sinteticità, da una più ampia illustrazione di dettaglio da rendersi nella nota integrativa circa le singole voci che lo compongono, recanti una denominazione più prossima a quella ricorrente negli *IAS/IFRS*. Per converso, lo schema di conto economico

¹⁸ Per una completa illustrazione del quale v. G.E. COLOMBO, (nota 4).

¹⁹ Consultabile nel sito *internet* dell'O.I.C. <www.fondazioneoic.it>.

²⁰ Descrivendo l'ambito di applicazione di tale progetto, la bozza di modifica dell'art. 2423-*bis* prevede: “*Le disposizioni degli articoli seguenti ... non si applicano alle società che, per legge, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali*”. Se questa discriminante dovesse venire recepita nella norma, quale sarebbe la sorte delle società che decidessero di applicare gli *IAS/IFRS* volontariamente, e non per obbligo di legge, giusta la previsione dell'art. 2, lett. g), del citato d.lgs. n. 38/2005 (beninteso con decorrenza dall'esercizio da individuarsi con il decreto interministeriale di cui al successivo art. 4, co. 6, che tuttavia non consta sia stato finora emanato)?

emergente dai lavori preparatori al recepimento della suddetta direttiva – sempre esposto in forma scalare – non appare granché diverso da quello attualmente declinato dall’art. 2425 c.c., mantenendo segnatamente la classificazione dei costi improntata secondo la natura dei medesimi (cfr. la bozza di modifica dell’art. 2425). Sia lo schema di stato patrimoniale che quello di conto economico sono connotati da una struttura più sintetica, che impone la necessità di un rinvio alle note al bilancio per ottenere informazioni di maggior dettaglio (cfr. la bozza di modifica dell’art. 2427); essi tuttavia mantengono una sostanziale rigidità, peculiare della IV direttiva, mentre i principi contabili internazionali consentono un’elasticità assai accentuata nella formazione dei piani dei conti e nella denominazione delle voci che vi compaiono. Allo scopo di allineare la disciplina codicistica alla prassi contabile internazionale, è poi prevista la predisposizione – a fianco dei consueti documenti che già compongono, nel loro insieme, il bilancio e in aggiunta rispetto a questi – del prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto (v. bozza di modifica dell’art. 2425-ter) e del rendiconto finanziario (v. bozza di modifica dell’art. 2425-quater)²¹. L’inserzione di questi documenti non appare, peraltro, rappresentare un’innovazione così profonda come a tutta prima potrebbe apparire, poiché già ora la suddetta disciplina sancisce che la nota integrativa deve indicare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e, per quanto più propriamente attiene alle riserve, deve evidenziare l’analisi delle stesse, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, nn. 4 e 7-bis); ed inoltre, in termini più generali, che il bilancio deve fra l’altro esprimere la situazione finanziaria dell’impresa (art. 2423, co. 2 e 3, c.c.) anche mediante informazioni complementari a quelle richieste da specifiche disposizioni normative, fra le quali rientra appunto il

²¹ Su cui v. G. RACUGNO, *Il rendiconto finanziario*, in AA.VV., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, (nota 4), p. 497 ss.

rendiconto finanziario, la cui redazione è sempre più diffusa nella pratica, anche tra le imprese di minori dimensioni, attesa l'utilità che può offrire per apprezzarne l'andamento finanziario attraverso l'evidenza di dati che gli altri documenti di bilancio di per sè non forniscono.

Il progetto in parola è chiaro, finalmente, sull'intento di introdurre nel nostro ordinamento il principio "*substance over form*" ("*deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione*": bozza di modifica dell'art. 2423-ter, co. 1, n. 2) – con speciale riflesso sulla rilevazione contabile, ad esempio, del *leasing* finanziario²², dei contratti di compravendita a termine con obbligo di retrocessione o di riacquisto e degli stessi contratti di compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore²³ – che parte della dottrina aveva ravvisato non poter essere espresso dall'oscura formula "*tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*"²⁴, ma

²² V. le bozze di modifica dell'art. 2424, co. 3, ove è previsto che devono essere "*separatamente indicati i componenti delle voci di attività non correnti utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria*", e dell'art. 2424-bis, n. 5, in cui si afferma che in questo tipo di *leasing* i beni "*sono iscritti nel bilancio dell'utilizzatore*" e da questo vengono ammortizzati. Sull'argomento cfr. L. DE ANGELIS, *La contabilizzazione del leasing*, in *Riv. dott. comm.*, 2009, p. 73 ss.

²³ V. ancora la bozza di modifica dell'art. 2424-bis, n. 12, confermativa ed integratrice della previsione del medesimo articolo, n. 5, nel testo vigente (che peraltro non contempla il caso del *lease back*).

²⁴ In questo senso v. M. VENUTI, *Il principio della funzione economica nella redazione del bilancio*, in *Società*, 2004, p. 1467 ss.; ID., *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, (nota 4), p. 245 ss., ed ivi *funditus* sulle problematiche afferenti il *leasing* alle pp. 255 ss. e 279 ss.; e P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, Milano, 2006, p. 385 ss., spec. p. 401; sulla condivisione che anch'io avevo mostrato per tale orientamento v. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, (nota 1), p. 56. *Contra* – e ritenendo quindi che il principio della funzione economica già integri il recepimento di quello della prevalenza della sostanza sulla forma nella disciplina civilistica del bilancio – G.E. COLOMBO, *Il principio "substance over form"*, ed E. CAVALIERI, *Considerazioni sul principio di "prevalenza della sostanza sulla forma"*, entrambi in *Diritto della contabilità delle imprese e principi contabili internazionali* a cura di E. Bocchini, Napoli, 2009 (ove sono raccolti gli atti dell'omonimo convegno svoltosi a Napoli il 26 ottobre 2007), rispettivamente pp. 39 ss. e 53 ss. Sul principio in parola v. inoltre I. VACCA, *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del*

con un limite: “*salvo diversa disposizione di legge*” è premesso all’obbligo di osservanza di tale principio. Così come vi è ribadito che “*dal bilancio devono risultare gli utili realizzati*”, ma “*salvo diversa disposizione degli articoli seguenti*” (*ivi*, n. 6)²⁵; ed ancora vi è confermato il divieto del compenso di partite, ma “*salvo che esso sia un aspetto caratteristico dell’operazione*”²⁶ (bozza di modifica dell’art. 2423-*quater*, co. 6). Allo stesso modo le attività continuano apparentemente a dover essere “*iscritte al costo di acquisto o di produzione*”, ma “*salvo quanto disposto nei numeri successivi e nell’art. 2426-bis*” (bozza di modifica dell’art. 2426, n. 1), così da poter consentire la valutazione alternativa delle partecipazioni correnti in società controllate, collegate o in *joint ventures* secondo l’*equity method* (*ivi*, n. 5) – come già avviene attualmente per le sole partecipazioni integranti immobilizzazioni finanziarie – e soprattutto per consentire l’iscrizione, in via alternativa, al *fair value* delle immobilizzazioni materiali e immateriali (*ivi*, n. 3), dei terreni e dei fabbricati destinati ad investimento immobiliare (*ivi*, n. 13), degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione o disponibili per la vendita e delle quote di partecipazione non correnti in società controllate, collegate e in *joint ventures* allocate fra le altre attività finanziarie (bozza di modifica dell’art. 2426-*bis*, co. 2, nn. 3 e 4), nonché l’iscrizione, questa volta obbligatoria, al *fair value* degli strumenti finanziari derivati (*ivi*, n. 5).

A parte ciò, il progetto riprende buona parte delle regole fondamentali degli *IAS/IFRS*: esso prevede infatti, fra l’altro, la possibilità di patrimonializzare i soli costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e non anche quelli di impianto, di ampliamento, di ricerca e di pubblicità (*ivi*, n. 6); l’abbandono del metodo

reddito d’impresa, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, p. 757 ss., spec. p. 762 s.; pubblicato anche in AA.VV., *La modernizzazione contabile in Italia*, (nota 4), p. 211 ss., spec. p. 217 ss.

²⁵ In analogia con la previsione già in vigore per i bilanci delle banche: v. *supra*, § 1, nota 4.

²⁶ Come può avvenire, ad esempio, per le differenze cambio, o per gli interessi di segno diverso nei rapporti di conto corrente, oppure per i corrispettivi reciproci nei contratti di compravendita a termine con obbligo di riacquisto.

l.i.f.o. per la valutazione del costo delle rimanenze costituite da beni fungibili e di quello della commessa completata per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione (bozza di modifica dell'art. 2426, nn. 10 e 11); la facoltà di iscrivere le attività biologiche e i prodotti agricoli non costituenti rimanenze al loro presumibile valore di realizzo (*ivi*, n. 14); nonché la valutazione differenziata degli strumenti finanziari a seconda della loro destinazione – a seconda cioè che gli amministratori intendano mantenerli in portafoglio fino alla scadenza, o negoziarli, o considerarli suscettibili di alienazione – e della loro natura, sceverando ad esempio i crediti, le partecipazioni, i derivati e gli strumenti di copertura contro i rischi di variazione dei tassi d'interesse, dei cambi, dei prezzi o contro il rischio di credito rispetto agli altri strumenti finanziari quali i titoli di Stato, le obbligazioni, ordinarie e convertibili, le accettazioni bancarie, le *commercial papers*, etc. (bozza di modifica dell'art. 2426-*bis*). E prevede inoltre che solo le partecipazioni di controllo, di collegamento o in *joint ventures* possano rientrare fra le attività non correnti costituenti immobilizzazioni (bozza di modifica dell'art. 2424-*bis*, n. 6) e non anche quelle di minoranza, seppur destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società (come attualmente previsto sulla scorta del primo comma dello stesso articolo, nel testo vigente); che le azioni proprie non possano più essere iscritte all'attivo, ma il costo sostenuto per il loro acquisto determini una corrispondente riduzione degli utili distribuibili o delle riserve disponibili impiegati per acquistarle (stessa bozza, n. 7), e che quindi non debba più essere istituita l'apposita riserva di cui all'art. 2357-*ter*, co. 3, c.c.; che gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri siano limitati alle sole ipotesi della copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali siano unicamente indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza (*ivi*, n. 9); che i ratei attivi e passivi non siano più iscrivibili autonomamente in bilancio, ma debbano venire ricompresi fra i crediti o i debiti (*ivi*, n. 13); e che i conti d'ordine non possano più trovare allocazione in calce allo stato patrimoniale, ma le relative informazioni

debbano essere rese nella nota integrativa (bozza di modifica dell'art. 2427, n. 17). Restano invece ferme, nel progetto medesimo, alcune regole proprie del vigente assetto civilistico, fra cui, a mero titolo esemplificativo, quella secondo cui devono essere svalutate le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultino “*durevolmente*” di valore inferiore al costo (bozza di modifica dell'art. 2426, n. 2), mentre nel sistema degli *IAS/IFRS* questo concetto di “durevolezza” non esiste; e soprattutto quella che vieta di pagare dividendi sulle azioni *se non per utili realmente conseguiti* e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (bozza di modifica dell'art. 2433, co. 2, invariata rispetto alla stessa norma ora in vigore) la quale già aveva reso necessario che il decreto delegato emanato al fine del recepimento nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali disponesse – discostandosi notevolmente da tali principi – la segregazione in riserve indisponibili (e in sospensione d'imposta) degli utili non distribuibili²⁷, in quanto dovuti a plusvalori meramente stimati – derivanti dall'applicazione del criterio del *fair value* o, per le partecipazioni, da quella dell'*equity method*: riserve indisponibili così formate a loro volta non distribuibili ai soci. Identiche previsioni – segnaletiche, ancora una volta, del recepimento “spurio” degli *IAS/IFRS* nel nostro Paese – sono conseguentemente previste anche nel progetto in esame (v. la stessa bozza di modifica dell'art. 2433, co. 3 e 4).

Ne è scaturito, per così dire, un ibrido, un *corpus* normativo ancora fondato su un *basic ground* civilistico con forti innesti tratti dagli *Standards* internazionali²⁸, o, se si preferisce, un complesso di regole tendente verso gli *IAS/IFRS* ma, tutto sommato, discostantesi – in una certa, non trascurabile, misura – da quello derivante dall'applicazione pura e semplice di questi

²⁷ V. *supra*, § 1, nota 4 e testo corrispondente.

²⁸ Sulle intrinseche differenze – di sistema, più ancora che di disciplina – fra le norme di diritto contabile promananti dalla nostra tradizione giuridica e racchiuse nel codice civile e le regole affermate dagli *IAS/IFRS*, cfr. i miei lavori citati *supra*, (nota 1), rispettivamente pp. 375 ss. e 110 ss.

principi contabili: una “terza via” per la formazione dei bilanci, destinata probabilmente a durare finché l’Unione Europea non dovesse optare per far recepire *sic et simpliciter* alle imprese e alle società soggette alle leggi degli Stati membri – eccezion fatta per le PMI²⁹ – i suddetti principi contabili internazionali da essa omologati, oppure per modificare in maniera sostanziale la IV direttiva, senza però appiattirla pedissequamente sugli *IAS/IFRS*, ma suscettibile nel frattempo di comportare, sul piano pratico, effetti stravolgenti sul modo di redigere i bilanci nel nostro Paese³⁰.

5. *Alcune anticipazioni dovute all’emergenza*

La grave crisi finanziaria manifestatasi nel secondo semestre del 2008 ha richiesto ai Governi degli Stati maggiormente colpiti – non solo, dunque, a quello italiano – l’assunzione di drastici provvedimenti congiunturali che hanno interessato anche le norme concernenti la redazione dei bilanci. Questo “incidente di percorso”, decisamente imprevisto, ha indotto all’emanazione, nel nostro Paese, di talune regole intrinsecamente contraddittorie rispetto a quelle dettate dai principi contabili sia nazionali che internazionali, ponendo altresì un freno alle istanze di recepimento di questi ultimi nel codice civile. L’introduzione di alcune sporadiche disposizioni eccezionali nel nostro *corpus* normativo ha inoltre reso frammentario quel processo di revisione a cui tende il progetto di decreto delegato approvato dall’O.I.C. il quale – per quanto discutibile in talune sue espressioni – presenta almeno il pregio di un’indubbia organicità.

²⁹ Sull’argomento v. R. MARCELLO, *L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese*, in *Società*, 2009, p. 151 ss.

³⁰ Non pare inopportuno riportare, al riguardo, il pensiero di S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, (nota 6), p. 1071, il quale, commentando il progetto di revisione delle norme del codice civile in tema di bilancio elaborato in seno all’O.I.C., così si è espresso: “Oltre che inutile nella prospettiva delle annunciate modifiche, la modernizzazione del nostro diritto contabile comune appare anche teoricamente inaccettabile, poiché finisce per dar vita ad una sorta di ‘*monstrum*’, che non risponde né alla logica tradizionale del costo storico, né alla logica innovativa del ‘*fair value*’, traducendosi in una soluzione ibrida che non sa né di carne né di pesce”.

Queste disposizioni sono state dettate dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale* (c.d. decreto anti-crisi)³¹, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, il quale – al fine di evitare che molte società “no IAS adopter” dovessero rassegnare nei loro bilanci dell’esercizio concludentesi (o in corso) al 31 dicembre 2008 forti perdite, suscettibili di erodere in misura significativa il capitale sociale, obbligando così ad attivare le procedure previste dall’art. 2446, se non addirittura dall’art. 2447, c.c. (rispettivamente artt. 2482-*bis* e *ter* per le s.r.l.) – ha introdotto la possibilità di disapplicare il criterio di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante al minor valore fra il costo e quello di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, c.c.), nonché di rivalutare i beni immobili delle società commerciali, ordinarie e cooperative, e degli enti commerciali, pubblici e privati, parimenti “no IAS adopter”.

Dispone infatti l’art. 15, co. 13, di tale legge: *“Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della*

³¹ Su cui cfr. la circolare di informativa dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e dei revisori contabili n. 3 dell’11 febbraio 2009, *Decreto legge “anti-crisi”. Analisi delle principali disposizioni*, consultabile nel sito internet <www.eutekne.it>; cui adde O.I.C., *Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, in tema di valutazione dei titoli non immobilizzati e rivalutazione degli immobili: aspetti contabili*, .

situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del ministro dell'economia e delle finanze".

Di conseguenza le imprese e le società destinatarie della citata norma che avevano in portafoglio titoli destinati alla negoziazione o alla vendita, non costituenti quindi immobilizzazioni finanziarie, i quali si erano sensibilmente svalutati specialmente nella seconda parte dell'anno (si pensi segnatamente ai derivati) sono state autorizzate a non tener conto di tali svalutazioni e a mantenere in bilancio i medesimi valori a cui detti titoli figuravano iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente, o tutt'al più quelli recepiti nella relazione semestrale – ove disponibile – in prevalenza risalente al 30 giugno di quell'anno, anche se quei valori non erano più rappresentativi dell'effettiva consistenza patrimoniale degli *assets* in parola: con buona pace della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico del soggetto redigente il bilancio e dello stesso protopostulato della prudenza³².

Un pallido temperamento a questa licenza di attribuire surrettiziamente a determinati strumenti finanziari valori non più esistenti è venuto dal divieto di applicare la norma eccezionale in questione allorché le perdite apprezzabili sulla base dell'andamento dei loro corsi di mercato fossero di carattere durevole. Questa traslazione – altrettanto eccezionale – della nozione di perdita durevole di valore per rendere obbligatoria la svalutazione dei beni che vi siano soggetti (evitando di estendere tale obbligo a quelli per i quali il presupposto della durevolezza non sussista) dal settore delle attività immobilizzate a quello degli elementi dell'attivo circolante venne giudicata da taluno come una sorta di *escamotage* per comprimere l'esercizio della facoltà

³² F. e L. DEZZANI, *Decreto anti-crisi. "Principio della prudenza" sospeso nella relazione dei bilanci redatti secondo il codice civile*, in *Fisco*, 2008, fasc. 1, p. 8385 ss.

di conservare valori contabili di titoli risalenti fino a dodici mesi anteriori³³. Peraltro, in situazioni di enorme incertezza e di notevole volatilità dei valori degli strumenti finanziari di cui trattavasi, non era difficile che l'apprezzamento degli amministratori si spingesse a considerare non durevole la loro diminuzione di valore, nell'aspettativa che in un arco temporale ragionevolmente circoscritto (di uno o due anni) si rendessero percettibili segnali di ripresa, se non addirittura di inversione di tendenza, del mercato finanziario. Sta di fatto che della misura congiunturale testè ricordata le società italiane hanno diffusamente profittato nella redazione dei bilanci dell'esercizio 2008; salvo poi procedere a svalutazioni dei medesimi beni nell'esercizio successivo o negli esercizi successivi, allorché quei segnali di ripresa erano ben lungi dal manifestarsi (si pensi al drastico peggioramento subito dai mercati finanziari mondiali nel periodo marzo-giugno 2009), con l'effetto, quanto meno, di ripartire in più esercizi le perdite ritratte sugli strumenti finanziari anzidetti, anziché porle a carico di un esercizio soltanto.

Ispirata a identica finalità è pure la previsione dello stesso art. 15, co. 16-22, che ha ammesso la rivalutazione degli immobili³⁴, con esclusione delle aree fabbricabili e di quelli costituenti beni-merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, *“anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni disposizione di legge vigente in materia”*.

³³ Così N. VILLA, *Il decreto legge 185/08 ha introdotto la possibilità di evitare la svalutazione. Inutilizzabile. Titoli, stop dai principi contabili. Il limite della perdita durevole vanifica le nuove misure*, in *Italia Oggi*, 7 gennaio 2009, p. 27.

³⁴ Operazione resa estremamente appetibile da un'imposta sostitutiva ad aliquote estremamente contenute: aliquote che erano state indicate nel d.l. n. 185/2008 nella misura del 10 e del 7 per cento, rispettivamente sui plusvalori – anche fiscalmente riconosciuti – degli immobili ammortizzabili e non ammortizzabili; che erano state ridotte dalla legge di conversione n. 2/2009 al 7 e al 4 per cento; e che sono state quindi definitivamente fissate al 3 e all'1,50 per cento dal successivo d.l. n. 5/2009, a sua volta convertito dalla legge n. 33/2009.

E' ben vero che il d.l. n. 185 del 2008 e la susseguente legge di conversione sono provvedimenti di carattere fiscale; ma – a parte il fatto che è privo di senso cercare di discriminare, come purtroppo non di rado avviene, le norme fiscali dalle altre leggi, come se avessero una portata precettiva limitata – tali provvedimenti hanno avuto effetti assai rilevanti anche sul piano sostanziale, con specifico riguardo alla disciplina dei bilanci, tali da annettere alle previsioni ivi contenute un rilievo di gran lunga superiore sotto il profilo del diritto contabile che non sotto quello strettamente tributario³⁵.

Il legislatore nazionale, tuttavia, non si è mosso in maniera improvvida o estemporanea, bensì ha agito in stretto coordinamento con gli altri principali Stati europei nei quali la crisi aveva assunto dimensioni anche più disastrose che da noi – i quali avevano contestualmente varato provvedimenti consimili – e, soprattutto, con la Commissione della U.E. e con lo *I.A.S.B.* Proprio l'Organismo che presiede all'emanazione dei principi contabili internazionali, nel mese precedente l'emanazione in Italia del d.l. n. 185 del 2008, nella medesima prospettiva della necessità e dell'urgenza giustificate dalla delicatissima situazione congiunturale venutasi a determinare anche in Europa a seguito della ancor più grave crisi finanziaria esplosa negli U.S.A. – che tante vittime illustri aveva mietuto, a cominciare da colossi bancari, appena poco tempo prima considerati solidissimi, quali Lehman Brothers e Merrill Lynch, Fannie Mac, Freddie Mac e Bear Stearns, fino a giungere alla *star* delle compagnie assicuratrici A.I.G. – aveva assunto alcune rilevanti iniziative, a cui stava lavorando da circa un anno (per l'esattezza dal mese di settembre 2007, sotto l'impulso del *Financial Stability Forum*)³⁶,

³⁵ Cfr. – anche semplicemente con riguardo al titolo del commento – L. MIELE - V. RUSSO, *Rivalutazioni: una opportunità contabile con qualche eventuale vantaggio fiscale*, in *Guida normativa de Il Sole - 24 Ore*, febbraio 2009, n. 2, p. 54 ss.

³⁶ Su cui v. G. CAROSIO, *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, relazione al convegno sul tema “Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali, sui bilanci delle imprese” svoltosi a Roma il 3 dicembre 2008 ad iniziativa della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e dell'O.I.C., in Banca d'Italia, *Documenti*, n. 852, gennaio 2009.

prevalentemente mirate a valutare gli strumenti finanziari negoziati su mercati illiquidi con criteri meno automatici ma connotati da maggiori elementi di giudizio (“*more judgemental*”), purché nell’osservanza di politiche contabili trasparenti³⁷; ad accentuare l’espressività delle informazioni destinate al pubblico circa i metodi estimativi applicati per la determinazione del *fair value* di tali strumenti³⁸; e specialmente a consentire, anzi a favorire, il trasferimento degli strumenti medesimi non più destinati alla vendita o all’attività di *trading* (anche se originariamente acquisiti con queste finalità) dalla categoria di quelli da valutarsi al *fair value*, con contropartita al conto economico, alla categoria degli strumenti da valutarsi al costo ammortizzato, nella quale già erano – e sono – allocati quelli da conservarsi fino alla scadenza³⁹.

Che l’emergenza, nel nostro Paese, ancora non sia passata – completamente, almeno – è attestato dal fatto che il ministro dell’Economia e delle Finanze,

Si noti che, nell’ambito del progetto di revisione, a fini di semplificazione, del menzionato IAS 39, *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, lo I.A.S.B. ha proposto – nell’*Exposure Draft* diramato per la consultazione il 14 luglio 2009 e discusso con l’E.F.R.A.G. (*European Financial Reporting Advisory Group*) il 22 luglio successivo – la riduzione a due categorie degli strumenti finanziari: la prima comprensiva degli strumenti rientranti nella nozione di “*basic loan feature*” e in ogni caso posseduti con finalità di “*contractual yield basis*” (fra cui segnatamente quelli *held to maturity* o che si intendano mantenere in portafoglio nel prevedibile futuro), da valutarsi al costo ammortizzato; la seconda comprensiva di tutti gli altri strumenti (fra cui quelli *held for trading*, *available for sale* ed i titoli azionari *current* non di controllo né di collegamento né in *joint ventures*, od anche in *joint ventures* possedute da *investors* anziché da *co-venturers*, allocati negli “*other comprehensive income*”, gli strumenti ibridi di debito, i derivati, etc.), da valutarsi invece al *fair value*: v. R. MONACHINO, *L’Efrag stringe i tempi sullo Ias 39 semplificato*, in *Il Sole - 24 Ore*, 23 luglio 2009, p. 25.

³⁷ I.A.S.B. *Expert Advisory Panel, Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in market that are no longer active*, ottobre 2008.

³⁸ Intento che ha condotto all’elaborazione di una proposta di emendamento all’*IFRS 7*, (nota 11), diretta al perseguimento di questo obiettivo.

³⁹ Sfociato in un emendamento *ad hoc* allo IAS 39, *Reclassification of financial assets*, approvato dallo I.A.S.B. il 13 ottobre 2008 ed omologato dalla Commissione Europea con il regolamento n. 1004 di appena due giorni successivo (15 ottobre 2008), immediatamente efficace per le società quotate e per gli altri soggetti tenuti a redigere i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali.

all'uopo stimolato dall'ISVAP⁴⁰, ha deciso, con d.m. 24 luglio 2009, di avvalersi della facoltà accordatagli dall'ultimo periodo del citato art. 15, co. 13, della legge n. 2/2009 di estendere anche all'esercizio successivo la misura ivi prevista. Per gli effetti, anche nei bilanci delle imprese e delle società “*no IAS adopter*” dell'esercizio concludentesi (o in corso) al 31 dicembre 2009 gli strumenti finanziari non costituenti immobilizzazioni, anziché essere valutati al minor valore fra quelli di costo e di presunto realizzo, potranno restare iscritti al medesimo valore al quale figuravano nel precedente bilancio ovvero nella precedente relazione semestrale, se disponibile, a meno che abbiano ritratto una diminuzione durevole del loro valore di mercato o di presunto realizzo in generale⁴¹. Con l'ulteriore conseguenza che, in molti casi, i valori dei suddetti strumenti finanziari esposti nei bilanci dell'esercizio 2009 potranno essere ancora quelli riportati dagli analoghi bilanci dell'esercizio 2007, poco importando se questi siano ancora effettivamente espressivi, o meno, del valore delle attività a cui si riferiscono. L'emergenza, insomma, è prevalsa ancora una volta su tutti i principali principi di redazione del bilancio, verità e prudenza compresi.

6. *Le prospettive future a livello comunitario*

La doccia fredda riversatasi fra il 2008 e il 2009 sui mercati finanziari internazionali e sui loro protagonisti – *in primis* le banche, gli intermediari e gli altri operatori professionali, e quindi gli investitori e i risparmiatori in genere – e che non ha risparmiato neppure i Governi e le Autorità regolatrici ha raggelato, può ben dirsi, l'impulso alla transizione verso i principi contabili internazionali anche per le società non contemplate dal regolamento

⁴⁰ ISVAP, nota del 19 giugno 2009, n. 32-09-000101. Sulla difficoltà delle compagnie assicuratrici a predisporre bilanci per l'esercizio 2008 dai quali trasparissero margini di solvibilità sostenibili v. A. MESSIA, *Attenzione, arrivano i bilanci à la carte delle compagnie*, in *Milano Finanza*, 14 marzo 2009, p. 17.

⁴¹ F. ROSCINI VITALI, *Deroga bis sulle svalutazioni. I titoli dell'attivo circolante iscrivibili al valore dell'esercizio precedente*, in *Il Sole - 24 Ore*, 2 agosto 2009, p. 21.

comunitario n. 1606 del 2002, riferito in apertura, che era stato impresso dalle direttive di modernizzazione contabile⁴². Soprattutto dalle organizzazioni imprenditoriali e da quelle rappresentative delle professioni contabili operanti nei diversi Paesi aderenti alla U.E. sono state manifestate serie – e, mi sia consentito dire subito, fondate – perplessità circa l’opportunità di estendere alle società “*private*” e alle piccole e medie imprese, che costituiscono la struttura portante del sistema economico europeo, gli stessi principi contabili internazionali già imposti alle società “*public*” e, più in generale, a quelle tenute, in virtù del cennato regolamento comunitario o delle singole legislazioni nazionali, a redigere i propri bilanci secondo gli *IAS/IFRS*. In particolare – proprio alla luce delle ricadute sui bilanci di questa seconda categoria di imprese degli effetti dirompenti della crisi finanziaria testè riferita – sono stati diffusamente manifestati forti dubbi sulla correttezza, oltretutto sull’opportunità, dell’abbandono, da parte della generalità delle imprese e delle società, di un assetto di criteri valutativi imperniati essenzialmente sul costo di acquisto o di produzione dei beni iscritti in bilancio e della sua sostituzione con un altro prevalentemente incentrato sul valore di mercato, o corrente (*fair value*), di questi.

Tali dubbi e perplessità – frutto di un serrato dibattito e di un assennato ripensamento sviluppatosi anche nelle sedi istituzionali della U.E.⁴³ – sono stati fatti pervenire all’attenzione della Commissione Europea, la quale li ha attentamente esaminati e, attraverso la propria Direzione generale *Internal Market and Services*, Dipartimento *Free Movement of Capital, Company Law and Corporate Governance. Accounting*, ha diramato il 26 febbraio 2009 ai

⁴² V. *supra*, § 2.

⁴³ Cfr., *ex multis*, le relazioni di A. CASO’, presidente del consiglio di gestione dell’O.I.C., di G. GELARD, membro dello *I.A.S.B.*, di F. FLORES, vice presidente dell’*E.F.R.A.G.-T.E.G.*, di P. DELSAUX, direttore della D.G. *Internal Market and Services* della Commissione Europea, e di L. SPAVENTA, del comitato dei *trustees* della *I.A.S.C. Foundation*, al convegno sul tema “Crisi dei mercati finanziari e implicazioni, anche fiscali sui bilanci delle imprese”, (nota 36).

milieux istituzionalmente interessati un documento di consultazione sul regime contabile più adeguato per le piccole e medie imprese (*Working document of the Commission Services. Consultation Paper on Review of the Accounting Directives*), con l'intento di tenere in considerazione le risposte all'allegato questionario – da far pervenire entro il 30 aprile successivo – nell'ambito del processo di revisione della IV e della VII direttiva, oltreché delle altre direttive contabili settoriali emanate per i settori bancario (n. 86/635/EEC) ed assicurativo (n. 91/674/EEC), che aveva avuto ufficialmente inizio con il *public statement* reso noto il 29 settembre 2008.

E' importante, al fine di percepire le prospettive future di questa revisione *in itinere*, prendere preliminarmente atto che l'Unione Europea sembra avere riconsiderato l'intento, espresso soprattutto nella direttiva di modernizzazione n. 51/2003, di passare “armi e bagagli” ai principi contabili internazionali, preferendo, a quanto consta, operare sul piano di un *restatement*, per quanto profondo e a tutto campo, della IV e della VII direttiva anzidette (che potrebbero addirittura venire unificate), delle quali verrebbero però mantenuti i principi fondanti, che com'è noto divergono sensibilmente da quelli che connotano attualmente gli *IAS/IFRS*. Ciò trova, fra l'altro, conferma nell'ordine del giorno approvato dal Parlamento Europeo il 18 dicembre 2008, n. B6-0626/2008, *Resolution on accounting requirements as regards small and medium-sized companies, particularly micro-entities*, – ricordato pure nel documento di consultazione anzidetto – nel quale, dopo essersi riconosciuto che gli adempimenti prescritti dalle menzionate direttive contabili sono spesso eccessivamente onerosi (“*very burdensome*”) per le PMI, e soprattutto per le micro-imprese, è stato affermato che “*the Commission is asked to continue its efforts to review the Fourth and Seventh Company Law Directives*”; con ciò lasciandosi chiaramente intendere che, quanto meno, i principi ispiratori delle stesse non meritano di venire complessivamente preteriti, per quanti – ed auspicabili – adeguamenti possano venire introdotti nel loro tessuto

dispositivo. Adeguamenti che si ha motivo di ritenere riguarderanno segnatamente, almeno nel breve termine, l'apprestamento di un assetto organico di regole per la redazione dei bilanci, d'esercizio e consolidati, delle piccole e medie imprese e dei documenti informativi a questi correlati, più semplici e snelle che in passato⁴⁴ ed i cui tratti salienti potevano già cogliersi nel *Discussion Paper for Stakeholders meeting on Friday 12th June 2009*, diffuso in pari data dalla Direzione Generale *Internal Market and Services* della Commissione Europea, e sono ora immediatamente percepibili nel documento emanato dallo *I.A.S.B.* il 27 luglio successivo, dal titolo *IFRS for Small and Medium-sized Entities (SMEs)*, su cui la medesima Commissione sta compiendo – nel momento in cui vengono stese queste note – un accurato vaglio al fine di riscontrarne la compatibilità con i principi regolatori dell'ordinamento economico comunitario.

7. *Il contributo italiano alla “modernizzazione” contabile*

Le organizzazioni maggiormente rappresentative della professione contabile italiana hanno dato puntuale ed esauriente risposta al questionario accluso allo *Working document* della U.E. riferito nel paragrafo precedente: per l'esattezza, il 18 aprile 2009 quanto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e il susseguente 29 aprile quanto all'O.I.C. Assai sovente gli orientamenti di queste organizzazioni coincidono; talvolta, però, mostrano delle divergenze su punti anche di un certo rilievo.

Una completa convergenza è stata manifestata per quanto attiene al giudizio di inopportunità dell'ipotesi – affacciata nel questionario – di esonerare le piccole imprese (soprattutto le microimprese) dall'obbligo di presentare il bilancio. Sufficienti sono state da entrambe ritenute le semplificazioni già attualmente previste dalla IV direttiva per le imprese e le società di minori

⁴⁴ Su cui v. la nota *Financial reporting: Commission gets rid of accounting requirements for micro enterprises in major burden reduction for the EU's smallest companies*, Brussels, 26 febbraio 2009.

dimensioni, riguardanti segnatamente la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata, con una nota integrativa decisamente più sintetica di quella ordinaria e senza l'impegno di predisporre la relazione sulla gestione. Una decisa preferenza è stata espressa per mantenere facoltativa la fruizione di tali agevolazioni, senza renderla obbligatoria, così da permettere anche alle piccole imprese che lo desiderassero di fornire agli *stakeholders* maggiori informazioni attraverso la presentazione di un bilancio in forma ordinaria.

Comune è stata inoltre l'opinione che l'obbligo di formare il rendiconto finanziario debba restare circoscritto alle imprese e alle società di maggiori dimensioni (quelle tenute cioè alla redazione del bilancio in forma ordinaria), giacché per le altre rappresenterebbe un onere eccessivo.

Parimenti adeguate sono state ritenute le soglie dimensionali fissate – e periodicamente aggiornate – per l'individuazione delle imprese ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata; peraltro, il CNDCEC ha suggerito che – nell'ambito dei parametri che presiedono a tale individuazione – venga rivisto il limite dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio, riducendone il numero da 50 a 25 unità in quanto considerato un “indicatore più adeguato alla realtà delle imprese considerate”.

Ambedue le organizzazioni anzidette si sono dichiarate favorevoli ad una revisione dello schema di stato patrimoniale in grado di consentire soprattutto la distinzione fra attività non correnti e correnti (“*The ‘current/non current’ layout should be retained*”: così l'O.I.C.) – il che potrebbe anche comportare una riduzione delle voci di tale schema – purché ne sia fissato un contenuto minimo. In senso analogo esse si sono pronunciate relativamente allo schema di conto economico: su questo, peraltro, si è registrato uno scollamento fra le due organizzazioni. L'O.I.C. si è mostrato propenso ad eliminare le voci

concernenti i costi e i ricavi di natura straordinaria, attualmente previste, allo scopo di allineare le direttive comunitarie ai principi contabili internazionali che non le contemplano; il CNDCEC ne ha invece riaffermato l'utilità, evidenziando il "forte significato informativo" che queste rivestono soprattutto per le imprese di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Lo stesso Consiglio nazionale degli esercenti la professione contabile ha poi auspicato una "*maggiore flessibilità degli attuali layout [sia dello stato patrimoniale che del conto economico: n.d.r.] al fine di consentire agli Stati membri di poter aggiungere ulteriori elementi di dettaglio*" che appaiano significativi con riferimento alla composizione delle rispettive strutture imprenditoriali.

Per l'O.I.C. sarebbe opportuno accentuare le informazioni in merito alle spese pluriennali, all'avviamento, alle partecipazioni, al valore di mercato delle rimanenze, specialmente allorché questo sia inferiore al loro valore di libro, nonché sulla fiscalità corrente e differita; ed inoltre che i criteri di valutazione fossero resi più specifici per quanto riguarda le voci espresse in valute estere, gli investimenti immobiliari, le attività biologiche e i contratti di *leasing*, salvo ridurre le opzioni in materia di criteri valutativi per le PMI al fine di agevolarne la comparazione dei bilanci. Occorrerebbe altresì, per tale Organismo, introdurre nella IV direttiva taluni correttivi o semplificazioni – non precisati in dettaglio – circa la valutazione degli strumenti finanziari. Per il CNDCEC le aree maggiormente meritevoli di revisione e di approfondimento, quanto ai criteri di valutazione, riguardano le operazioni di *leasing*, le riduzioni durevoli di valore e il consolidamento delle "società-veicolo".

Per quanto specificamente concerne la VII direttiva, è comune il *favor* per l'integrazione di questa nella IV direttiva; salvo – per l'O.I.C. – l'esigenza di sottoporre a revisione l'estensione dell'area di consolidamento, modificando in particolare i casi di esclusione da questa, in linea con le previsioni dei principi contabili internazionali.

Quel che tuttavia appare di gran lunga più importante è l'approccio che le due organizzazioni italiane mostrano di avere, in una prospettiva di medio-lungo periodo, nei confronti delle suddette direttive contabili, di cui auspicano – è ben vero – una sensibile modernizzazione, ma che non ravvisano debbano essere sacrificate sull'altare dei principi contabili internazionali, specie con riguardo alle società non emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati ed a ristretta compagine sociale (quelle, cioè, che già non siano obbligate al recepimento degli *IAS/IFRS* per la redazione dei propri bilanci). Più “diplomatica” – per dir così –, ma non per questo meno chiara, la prospettazione del futuro scenario delle regole di diritto contabile per le imprese e le società con sede negli Stati membri della U.E. delineata dall'O.I.C.: *“The OIC expresses its support for retaining European accounting requirements for private entities. The users of the information in the accounts are different and, hence, the rules to be applied must be different. With public entities: the investors are of greater importance and this fact is reflected in the IAS/IFRS governing the requirements for such entities. However, with private entities, other stakeholders and, in particular, business creditors are important. Therefore, the OIC is in favour of retaining a structured European regime in order to meet the needs of these different stakeholders within the European socio-economic context. Indeed, the more stringent the requirements are, the greater are the potential benefits in terms of European comparability of these entities. It should not be forgotten that also private entities often operate transnationally and so in an extended competitive context. The requirement of providing uniform financial rules would facilitate*

comparisons among entities and so provide greater guarantees to clients of suppliers that prepare their accounts in another European country. In line with the logic of having accounting rules that are useful to an ever-widening range of entities, the OIC hopes that the opportunity will be taken to develop a new European accounting directive that governs, in optional form, the accounting rules relating to unlimited liability entities, in such a way as to provide a homogeneous framework at European level”.

Assai più diretta, invece, la posizione del CNDCEC: *“Indubbiamente esistono margini per modernizzare le direttive contabili; tuttavia, non si condividono appieno l’approccio e le soluzioni proposte. In particolare, si evidenzia che il bilancio delle imprese di minori dimensioni debba ancora essere articolato principalmente sul costo storico, in quanto tale criterio è quello che consente in maggior modo di dare una rappresentazione certa ed oggettiva degli elementi di bilancio. Ciò non significa che il costo non debba convivere, come già previsto e qualora ritenuto opportuno, con altri criteri di valutazione. E’ chiaro che, come già adesso previsto, laddove tale valore risulti superiore al valore reale del bene, debbano essere presi accorgimenti per rivedere la stima, così come dovrebbe poter essere lasciata la possibilità agli Stati membri di poter fruire di correttivi per poter, in particolari circostanze, incrementare tale valore. L’utilizzo indiscriminato di criteri basati sui valori di mercato [fair value: n.d.r.] per le PMI rischia di creare valori volatili determinati discrezionalmente dall’amministrazione. L’unica soluzione credibile, laddove l’Unione Europea optasse per tale soluzione, sarebbe quella di chiedere ulteriori controlli per accertare la veridicità dei valori in parola, comportando tuttavia maggiori oneri per le imprese medesime”.*

Soggiunge inoltre il medesimo Consiglio nazionale: *“Crediamo che, sulla base delle precedenti decisioni comunitarie e in particolare in seguito all’adozione del Regolamento 1606/2002/CE, l’Unione Europea abbia*

effettuato scelte ben precise in tema di destinatari dei sistemi contabili adottati nell'area economica e finanziaria comunitaria. Le direttive contabili sono indirizzate a tutte le imprese, anche se è evidente che tra loro vi è una quantità rilevante di piccole imprese. In questa prospettiva, pensiamo che l'interesse principale dell'informativa economico-finanziaria debba ancora essere rivolto, almeno inizialmente in relazione all'approccio bottom-up, a soddisfare le esigenze informative dei creditori sociali e dei soci. Vincolare le imprese non grandi che non quotano i propri titoli in mercati finanziari ad applicare i principi generali accettati dallo IASB significa, per molti aspetti, snaturare il senso stesso del bilancio comunitario. Limitare, per esempio, il principio della prudenza significa, per esempio, diminuire in molti casi l'attendibilità dei dati di bilancio, implicando la necessità per gli interlocutori dell'impresa (soprattutto in periodi di crisi come quello attuale) a prendere ulteriori garanzie (per esempio, in sede di erogazione dei finanziamenti), limitando i rapporti commerciali e finanziari”.

Queste inequivoche dichiarazioni delle massime organizzazioni rappresentative della professione contabile in Italia – unitamente al fatto che il termine fissato dalla legge delega n. 34 del 2008 per l’emanazione del susseguente decreto delegato di adeguamento del nostro ordinamento interno agli indirizzi delle direttive di modernizzazione contabile è stato lasciato decadere senza che sia stato dato alcun seguito alla disposizione precettiva ricordata al precedente § 3 e senza essere stato rinnovato – lascia manifestamente intuire che il legislatore nazionale abbia inteso concedersi una pausa di riflessione prima di metter mano alla riforma del diritto contabile italiano, così da poter preliminarmente valutare come verranno modificate le direttive contabili comunitarie. In questa prospettiva – caratterizzata da una generalizzata opzione per la revisione delle direttive medesime in luogo di una prevalente, se non integrale, sostituzione dei loro contenuti con i principi contabili internazionali – non è difficile presagire che il progetto di revisione

del codice civile, prevalentemente nella sezione dedicata al bilancio d'esercizio⁴⁵, appaia destinato a restare lettera morta, in quanto eccessivamente “*IAS oriented*” e, tutto sommato, non scevro dalle diffuse ambiguità, in precedenza rilevate, che sarebbero suscettibili di renderne assai problematica l'eventuale applicazione pratica.

⁴⁵ Analizzato *supra*, al § 4.